

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XXII

n. 13

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa del senatore DI MAGGIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 2014

Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulle responsabilità inerenti la questione internazionale tra l’Italia e l’India con riferimento al caso giudiziario e diplomatico dei fucilieri Massimiliano Latorre e Salvatore Girone

ONOREVOLI SENATORI. – La triste vicenda dei due militari italiani, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, è purtroppo nota a tutti. Il 15 febbraio 2012 due pescatori indiani vengono uccisi da colpi di arma da fuoco al largo delle coste del Kerala; la Marina italiana diffonde la notizia di attacco di pirati contro la petroliera Enrica Lexie che viaggia in quella zona, India sud occidentale, in rotta verso l’Egitto. A bordo ci sono trentaquattro persone, tra cui sei marò del reggimento San Marco col compito di proteggere l’imbarcazione dagli assalti dei pirati. Il giorno seguente, il comandante della petroliera approda nel porto di Kochi: due militari italiani Massimiliano Latorre e Salvatore Girone vengono accusati della morte dei due

pescatori, nonostante essi sostengano di aver sparato solo colpi di avvertimento. Il 19 febbraio i due marò vengono arrestati. Per l’Italia, l’India non ha giurisdizione per il processo visto che il fatto è avvenuto in acque internazionali. La vertenza tra i due Paesi ha subito inizio.

In verità già i termini della missione sono atipici e frutto di politiche di contrasto della pirateria che prevedono l’imbarco su navi mercantili e passeggeri italiane – negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria – di nuclei militari di protezione (NMP) della Marina militare, che può avvalersi anche di personale delle altre Forze armate italiane.

Dunque non militari a bordo di un mezzo militare, riconoscibile come tale, e subordinati ad una precisa gerarchia di comando a bordo, ma militari in servizio di «scorta e protezione» di una nave mercantile, battente bandiera italiana, con una linea di comando civile, che risponde all'armatore della nave.

Gli NMP sono, infatti, delle unità militari specializzate create ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. Dal 1° marzo 2013 gli NMP sono passati a far parte del 2° reggimento «San Marco» della brigata San Marco e successivamente regolamentate con la sigla del protocollo di intesa tra il Ministero della difesa e la Confederazione italiana armatori (Confitarma), al fine di facilitare l'individuazione delle modalità più opportune per l'esercizio delle attività di protezione da parte dell'NMP imbarcato sulle navi: al comandante di ciascun NMP ed al personale da esso dipendente sono attribuite, rispettivamente, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di polizia giudiziaria riguardo ai reati sulla pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione. Gli armatori provvedono al ristoro dei corrispondenti oneri, mediante versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro sessanta giorni: il costo per gli armatori è di 500 euro al giorno per ciascun militare, utilizzati per l'addestramento di altre unità.

La norma richiamata all'articolo 5 del decreto-legge n. 107 del 2011 pur chiarendo la finalità di protezione del naviglio mercantile da atti di pirateria armata, non offre risposte chiare e puntuali nel caso in cui insorga un contrasto tra ordini e comandi impartiti dal comandante della nave (e dall'armatore) da una parte e dal comandante dell'NMP dall'altra.

Il 18 gennaio 2013 la Corte suprema indiana, pur accertando che i fatti si sono effettivamente verificati al di fuori delle acque territoriali indiane, nega la giurisdizione

dello Stato italiano e, senza adeguata motivazione, rivendica la giurisdizione dell'India, in palese violazione di una norma della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (cosiddetta UNCLOS), disponendo che il processo venga affidato a un tribunale speciale da costituire a New Delhi.

Nel dicembre 2012 e nella prima metà di febbraio 2013 vengono accolte dal Governo indiano le richieste di due permessi speciali per le festività natalizie e per votare alle elezioni politiche, con l'obbligo di tornare in India. La situazione, però, precipita l'11 marzo 2013 quando l'allora Ministro degli esteri, Giulio Terzi, annuncia che i due militari non avrebbero fatto rientro.

La Corte suprema indiana arriva a disporre un'ordinanza nei confronti del nostro ambasciatore a New Delhi, limitandone, in palese violazione della Convenzione di Vienna, la libertà di movimento. Il Governo indiano, da una parte, minaccia di ricorrere a misure ritorsive e, dall'altra, si rende disponibile a risolvere la controversia in tempi brevi, a condizione che i marò rientrino in India alla data prevista del 22 marzo.

L'allora Ministro Terzi suggerisce al Governo la necessità di subordinare la restituzione dei due fucilieri in India all'accettazione di rassicurazioni, atte a salvaguardare la credibilità dell'Italia, a tutelare la sicurezza dei nostri militari e a ripristinare l'immunità diplomatica del nostro ambasciatore. Suggerimenti inascoltati che portano alla decisione di far rientrare i nostri militari in India e alle dimissioni del Ministro degli esteri italiano.

Massimiliano Latorre e Salvatore Girone vengono, dunque, riconsegnati all'India che attribuisce loro ipotesi di reato punibili anche con la pena capitale, nonostante la Costituzione italiana ed anche l'articolo 698 del codice di procedura penale vietino l'estradizione quando la persona verrà sottoposta ad un procedimento penale che non assicura i diritti fondamentali della difesa, con un pro-

cesso basato su prove certe, e che può sfociare in una condanna a morte.

Ad oggi, due anni dopo i fatti, la definizione del caso giudiziario e diplomatico dei due marò è ancora aperto e lontano dalla soluzione ed ha minato fortemente la credibilità internazionale del nostro Paese, dimostrando solo l'incapacità politica del precedente Governo tecnico nel gestire una situazione di crisi.

Per tali motivi si invoca la istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta che individui i responsabili politici di questa situazione che sarebbe comica se non fosse tragica, governanti che hanno trasformato un sia pur tragico incidente in una gravissima crisi diplomatica, che hanno dimostrato di essere incapaci di tutelare i propri militari impiegati all'estero impegnati in operazioni a tutela della pace e della democrazia.

**PROPOSTA DI INCHIESTA
PARLAMENTARE**

Art. 1.

(Istituzione e funzioni)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle responsabilità inerenti la questione internazionale tra l'Italia e l'India con riferimento al caso giudiziario e diplomatico dei fucilieri Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione ha il compito di individuare le responsabilità di chi assunse le decisioni determinanti nella gestione del caso diplomatico giudiziario Latorre Girone e verificare se i comportamenti sono stati assunti nel rispetto del diritto nazionale e internazionale.

Art. 2.

(Durata della Commissione)

1. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione e presenta al Senato della Repubblica una relazione sulle risultanze delle indagini.

Art. 3.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari. Il Presidente del Senato nomina il presidente scegliendolo al di fuori dei predetti componenti e convoca la

Commissione affinché proceda all'elezione di due vice presidenti e di due segretari.

2. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 4.

(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio.

3. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione ha facoltà di acquisire anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità

giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti da segreto.

5. La Commissione ha facoltà di acquisire da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

6. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

7. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

8. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 4 e 8, se disposto dalla Commissione.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali

e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria.